SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1957

(98ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori» (1582-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1329, 1330, 1332,	1337
Lamberti, relatore 1329, 1330, 1332, 1333,	1336
Roffi	1337
Russo Salvatore 1332.	1337
Scaglia, Sottosegretario di Stato per la	
pubblica istruzione 1332, 1335, 1336,	1337
TIRABASSI	1337

« Istituzione di una scuola magistrale in Rionero in Vulture (Potenza) » (1972) (D'iniziativa del senatore Ciasca) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1323, 1327, 1328.	1329
Di Rocco, relatore 1323,	1326
Merlin Angelina	1326
Russo Luigi	1328
Russo Salvatore	1326
Scaglia, Sottosegretario di Stato per la	
$pubblica\ istruzione$	1329
ZANOTTI BIANCO	1327

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Lamberti, Martini, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore. Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ciasca: « Istituzione di una scuola magistrale in Rionero in Vulture (Potenza) » (1972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ciasca: « Istituzione di una scuola magistrale in Rionero in Vulture (Potenza) »

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI ROCCO, relatore. Un primo sguardo, un po' disattento, al titolo di questo disegno di legge, aveva destato in me una certa sorpresa. Mi sembrava infatti inopportuno creare ancora istituti dell'ordine classico, scientifico o magistrale, quando abbiamo sempre detto che questi istituti sono già troppi, e che sarebbe molto più desiderabile un incremento degli istituti dell'ordine tecnico e professionale.

Da un esame più attento è emerso subito, però, il fatto che in questo caso non si tratta

98a SEDUTA (10 luglio 1957)

di un istituto magistrale, come sono ufficialmente denominati gli istituti che preparano le maestre, ma di una « scuola magistrale ». Le scuole magistrali assolvono un altro compito, come è detto giustamente nella relazione del presentatore: quello fondamentale di formare le educatrici dell'infanzia. Tale compito si fa sempre più urgente, perchè la madre, anche se circonda i propri figli del più grande affetto, non ha tuttavia quella preparazione che occorre per una educazione razionale dei bambini. Inoltre il compito si fa ancora più urgente, a mano a mano che le madri di famigi a cominciano ad essere occupate dal lavoro, come ora accade spesso anche nel Mezzogiorno. I bambini devono perciò essere affidati a qualcano che li educhi e li formi.

Da questo punto di vista la necessità di asili e di personale adatto diviene sempre più urgente. E che questa necessità sia sentita anche dal Governo, lo dimostra il numero sempre crescente di asili che si vanno istituendo; anche la Cassa per il Mezzog orno ha ritenuto opportuno aprirne alcuni a proprie spese nei comuni inferiori ai cinquemila abitanti.

Le educatrici si formano dunque nella scuola magistrale. Le statistiche mostrano che le scuole magistrali sono numericamente insufficienti; esse sono una quarantina, di cui sei vengono chiamate « scuole statali di metodo » e trentaquattro propriamente « scuole magistrali ». Queste scuole rilasciano un diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.

Da un esame, anche superficiale, delle sedi in cui queste scuole si trovano, emerge che esse sono distribuite in modo disuguale e del tutto sproporzionato alle necessità delle varie regioni. Non sempre si è tenuto conto della popolazione dei Comuni in cui le scuole sarebbero sorte, e molti capoluoghi di provincia ne sono sprovvisti.

Nel Mezzogiorno, e in particolare nella Lucania, la distribuzione di queste scuole non soddisfa assolutamente le necessità della regione stessa. L'unica scuola che esista, a Matera, è assai difficilmente raggiungibile per le deficienze dei mezzi di trasporto. Il comune di Rionero nel Vulture è uno dei più popolosi della provincia di Potenza, ed inoltre fa parte delle zone depresse: è quindi uno dei meglio quali-

ficati per ottenere l'istituzione di una scuola magistrale.

Nel Mezzogiorno le famiglie numerose abbondano, e il numero di bambini che frequentano le scuole materne aumenta di giorno in giorno. I nuovi asili assolvono il loro compito, ma si comincia a verificare anche una certa mancanza di personale idoneo. Spesso vengono infatti impiegate maestre generiche o persone che hanno solo qualche attitudine, ma che mancano di una vera preparazione pedagobica e psicologica.

Il comune di Rionero è pronto ad offrire i locali e quanto è necessario per l'istituzione della scuola.

Con questa breve relazione, che del resto non è che un commento alla illustrazione già premessa al disegno di legge, ritengo di aver sufficientemente chiarite le ragioni che hanno spinto il proponente a presentare il disegno di legge, ed esprimo il mio parere favorevole all'approvazione del provvedimento stesso.

MERLIN ANGELINA. Non posso non essere favorevole ad un disegno di legge che contempla l'istituzione di scuole per la preparazione di personale idoneo all'educazione, più che all'istruzione, dei bambini dai tre ai sei anni, specialmente di quelli che, per ragioni familiari, sarebbero abbandonati a se stessi.

Conosco molte maestre che insegnano nelle città e nei paesetti di campagna, e tutte sono d'accordo mel riconoscere che i bambini che vanno a scuola dopo aver frequentato per qualche tempo quello che comunemente si chiama asilo infantile (e che sarebbe meglio chiamare scuola materna) hanno un maggiore sviluppo intellettuale. Tanto meglio se questo sviluppo intellettuale viene ottenuto attraverso dei metodi razionali.

Desidero a questo proposito parlare del metodo Montessori. Proprio ieri ho avuto un'intervista con una giornalista tedesca, che lavora per un giornale austriaco e per vari giornali tedeschi; essa mi ha domandato a che punto siamo noi italiani con l'educazione della prima infanzia, e se si segue il metodo Montessori. Le ho risposto che în qualche luogo il metodo è seguito, ma che non è universalmente conosciuto e apprezzato come avviene nei Paesi stranieri.

98a SEDUTA (10 lugito 1957)

Nemo propheta in patria, e anche la signora Montessori non ha avuto in Italia quella fortuna che ha avuto all'estero.

Vorrei che numerosi fossero questi istituti e che gli insegnanti fossero preparati secondo un metodo razionale, perchè altrimenti la situazione resterebbe quella degli asili di una volta. Quando, da bambina, frequentavo l'asilo la maestra mi faceva sempre leggere l'ultima pagina del sillabario, che conoscevo a memoria, e poi mi faceva fare la calza; e quando i miei fratelli frequentavano l'asilo anch'essi dovevano imparare la calza.

Vorrei dire ancora una cosa. Formeremo delle nuove maestre per l'asilo, o di scuola materna, convenientemente preparate alla loro missione, ma poi troveremo dei posti per loro? Non vorrei che in questo caso avvenisse come per le scuole di magistero professionale femminile, nelle quali ho insegnato io stessa: le ragazze che ne uscivano non riuscivano a trovare un collocamento ed erano costrette a cercare impiego come dattilografe o altro.

C'è anche un altro problema. Alcune di queste ragazze si presentano perfino ai concorsi pubblici e non vengono ammesse, benchè il loro titolo comporti un numero di anni di studio pari a quello che comportano altri titoli ammessi. Bisognerebbe modificare il regolamento dei concorsi.

Domando al rappresentante del Governo che si istituiscano questi asili. Vi sono degli istituti religiosi in tutti i paesi, ma mi domando per quale ragione si debba lasciare la scuola italiana, fin dalla prima infanzia, nelle mani degli istituti religiosi. Lo Stato ha il dovere di istituire degli asili suoi. Se poi alcuni cittadini preferiscono gli istituti religiosi sono liberi di farli frequentare dai propri figlioli, ma non ci deve essere una libertà condizionata al fatto che non esistano altre scuole. Anch'io sono stata educata in scuole religiose, ma sono diventata socialista ugualmente; e fui mandata in un istituto religioso perchè nella mia piccola città non esisteva un liceo pubblico.

Lo Stato ha il dovere di preparare queste scuole. Giustamente il senatore Di Rocco diceva che nell'Italia meridionale le donne cominciano a lavorare. È un portato della vita moderna, il lavoro della donna, ma la donna è anche madre. Se non può assolvere il suo compito di madre deve esserci qualcuno che si sostituisce ad essa in questo compito. Mi auguro che l'automazione possa ridurre le ore di lavoro da otto a quattro giornaliere, ma durante quelle quattro ore devono esserci altre donne idonee che si occupino dei bambini. Infatti la maternità non comporta necessariamente la capacità di educare nel vero senso della parola. Anche gli animali sanno allevare i loro piccoli, ma noi, in quanto dotati di ragione, dobbiamo allevare i nostri bambini secondo determinati criteri.

Alla mia entusiastica approvazione per la istituzione di questa scuola accompagno quindi la raccomandazione che il Governo s'impegni ad istituire ovunque e particolarmente nei piccoli centri delle scuole materne; in tal modo troveranno una occupazione le nuove insegnanti, e avremo assolto un doveroso compito nei conficonti dell'infanzia che vive uno dei periodi più delicati della vita umana.

ZANOTTI BIANCO. Più volte ho parlato della questione con l'onorevole Jervolino, le quale mi ha detto che sarà presentato un progetto di legge per la creazione di nuovi asili.

La situazione del Mczzogiorno è però particolare; per quanto riguarda il metodo Montessori, devo dire che esso è troppo elevato per i bambini di quelle regioni, i quali sono immaturi per tale metodo; spesso abbiamo dovuto ripiegare sul metodo Agazzi, che si è rivelato più adatto.

Circa pci i docenti, ho osservato una cosa strana: quando noi affidiamo l'incarico a un elemento del posto, la gente dice: « ma questo è dei nostri: che ci può insegnare? ». Abb amo allora impiegato elementi del Nord, i quali in effetto si seno rivelati migliori ai fini dell'insegnamen'o, per le loro abitudini indubbiamente più civili.

D'altra parte bisogna riconoscere che le difficoltà sono gravi: come si può prebendere la osservanza delle norme igieniche e di pulizia quando questi bambini, riternando nelle loro case, debbono vivere accanto a maialetti, capre e così via?

È evidente che anche se si riesce a tenerli puliti a scuola, tornano ad essere sporchi non

98a SEDUTA (10 luglio 1957)

appena rientrano nelle loro case. Ripeto che, specialmente nei paesi di montagna, dare il posto ad elementi del luogo non è facile e, d'altro canto, non sempre è possibile trovare dei maestri settentrionali.

È bene ricordare inoltre un particolare, non certo glorioso, del metodo Montessori, che ha determinato gli attacchi del grande pedagogista Lombardo Radice. La Montessori aveva dedicato un suo libro ai confugi Franchetti, i quali avevano sostenuto le spese per le prime applicazioni del metodo, per i materiali, ecc. Ma quando in Italia si scatenò l'ondata di persecuzione contro gli ebrei, la Montessori eliminò la dedica e non disse prù che bisognava alimentare lo spirito di libertà dei ragazzi, bensì che era necessario inculcare in loro lo « spirito di d sciplina ». E ciò non poteva certo essere approvato dal Lombardo Radice il quale ha invece sempre rivendicato l'esigenza di infondere nei bambini lo « spirito di libertà » e si chiedeva perciò come mai la Montessori. che pure tale esigenza aveva prolamato e difeso, si fosse indotta a dire il contrario.

Molti di noi, dunque, pur conoscendo e apprezzando il metodo Montessori, hanno dovuto cons'atare che tale metodo ha attraversato periodi poco felici.

MERLIN ANGELINA. Non mi formalizzerei sul particolare ricordato: credo che un episodio politico non debba portare alla condanna assoluta di una persona, la quale ha ben altri meriti...

RUSSO SALVATORE. A mio avviso le scuole in argomento dovrebbero essere istitute secondo un piano ben determinato, affinchè non si verifichi ciò che è avvenuto per gli istituti magistrali. Si sa che un gran numero di maestri sono disoccupati e tuttavia si creano sempre nuovi istituti magistrali.

Anche il ministro Ermini ha dichiarato di averne creati non so quanti. Se in Italia possiamo ogni anno immettere nelle scuole un certo numero di bambini, la quantità dei maestri dovrà essere proporzionata a tale numero. E se gli istituti esistenti dànno già un numero sufficiente di maestri, è inutile crearne dei nuovi. Perciò, anche a proposito delle scuole in argomento è necessario un piano. Io sono

di tale avviso; anche se non ho alcuna difficoltà a raconoscere che la questione riguarda più il Governo che non il potere legislativo. D'altra parte, se un piano non esiste, bisogna fare quel che si può.

DI ROCCO, relatore. Sono lieto di constatare che fondamentalmente siamo d'accordo. Sono però necessarie alcune osservazioni, sia per chiarire la portata del disegno di legge, sia per rispondere a certe considerazioni che sono state fatte.

Per quanto concerne la bontà del metodo Montesscri, debbo dichiarare che io purtroppo non sono particolarmente versato nella materia, ma da quan o ho letto e sentito dire mi pare che tale metodo sia degno della massima considerazione e micriti di essere diffuso quanto più è possibile, perchè risponde aid esigenze veramente sentite.

A proposito dei corsi di magistero professionale, e in riferimento a quanto ha detto la senatrice Merlin, desidero ricordare che ora la situazione è notevolmente cambiata, sia perchè de sezioni delle scuole industriali nelle quali insegna sempre una diplomata di magistero professionale sono molto aumentate, sia perchè nelle scuole medie biennali si insegna regolarmente economia domestica.

Il fenomeno della disoccupazione dei maestri si deve soprattutto alla pletora di coloro che frequentano le relative scuole; e a proposito dei concorsi per i maestri che escono da tali scuole, mi pare di aver capito che la senatrice Merlin abbia detto che bisognerebbe fare in modo che ai concorsi stessi possano partecipare tutti i diplomati...

MERLIN ANGELINA. No, io volevo dire un'altra cosa: i diplomati delle scuole magistrali, quando non trovano da collocarsi come maestri, devono indirizzarsi verso altre occupazioni. Essi invece dovrebbero avere la possibilità di trovare un'occupazione senza dover cambiare quella che è la loro carriera, tanto più che in pratica non possono partecipare ad altri concorsi in quanto il loro titolo non è riconosciuto idoneo ...

DI ROCCO, relatore. Debbo dire qualcosa anche a proposito degli istituti religiosi. Pen-

98a SEDUTA (10 luglio 1957)

so anzitutto che si possa essere tutti d'accordo in un sentimento di gratitudine nei loro confronti, in quanto ad essi in massima parte si deve il funzionamento degli asili in Italia ed altrove. Vorrei osservare poi che il persona'e insegnante di tali istituti, a parte il fatto che molte suore sono regolarmente abilitate, in generale per la sua stessa natura, non avendo cure familiari, sente il bisogno di dare ai bambini un'educazione che non è soltanto — diciamo così — affe'tiva, quale potrebbe essere quella di una madre di famiglia, bensì un'educaz one più completa e tale da avviare i bambini nelle migliori condizioni al proseguimento degli studi nelle altre scuole.

Per gli istituti religiosi, dunque, il problema della qualificazione del personale non si pone: si pone invece per gli altri numerosi asili, comunali o istituiti da altri enfi, nei quali, per mancanza di personale specificamente abilitato, si ricorre a personale generico. In questi asili, coloro che escono o usciranno dalle nuove scuole, troveranno modo di impiegarsi e vi sarà posto per tutti.

Quanto poi al « piano », al quale ha accennato il senatore Russo Salvatore, desidero osservare che si tratta di una questione che riguarda l'esecutivo e, comunque, se si potrà arrivare a un piano che assicuri il miglior funzicnamento di questi istituti e l'occupazione degli abilitati, tanto meglio.

Dopo queste osservazioni mi pare di non aver altro da dire. Ritengo tuttavia opportuno aggiungere che è senza dubbio degna di considerazione l'opinione espressa dal senatore Zanotti Bianco, circa l'impiego degli insegnanti del Nord nel Mezzogiorno e viceversa; accomunando le abitudini di vita degli uni e degli altri e portando ognuno il frutto delle proprie esperienze, contribuirà indubbiamente a quella omogeneità di educazione e del modo di vedere e di concepire la vita che non potrà essere che di giovamento nell'interesse generale.

PRESIDENTE. È questo un fatto i cui benèfici effetti sono stati già riscontrati anche in altri scttori come in quello militare. E per sino in campi completamente diversi ha avuto delle conferme, perchè in base all'esperienza si è, ad esempio, constatato che certe qualità

di grano, coltivate nell'Italia meridionale, hanno biscigno di essere trapiantate per alcuni anni nelle terre del Nord, e quindi riportate nel Sud, affinchè possano dare il massimo rendimento. E devo aggiungere che io stesso ho fatto l'esperienza del collega Zanotti Bianco, in altri settori.

La questione, comunque, è stata messa nella giusta luce dal relatore Di Rocco.

La creazione di nuove scuole si presenta come una vera necessità nelle zone depresse, part colarmente dell'Italia meridionale. Io stesso ho visto in un solo locale, insieme a maialetti, galline e asini, decine di bambini guardati da una denna che stava lì semplicemente perchè era incapace di qualsiasi altro lavoro di campagna e di altra natura. E appunto perchè incapace a qualsiasi altro lavoro, era incaricata di badare ai bambini. La sola forma di attività di questa donna era quella di soffiare il naso ai bamb ni e di attendere alle loro necessità naturali.

Ora è chiaro che, proprio in quelle zone, è necessario creare un ambiente di maggiore elevatezza culturale, quell'ambiente cioè al quale appunto accennava la senatrice Merlin.

Mi auguro che questo disegno di legge — e a ciò mi confortano le parole che con tanta cordialità sono state qui pronunciate — costituisca un buon inizio e comunque contribuisca a porre il problema nei suoi termini più vasti, come auspicava il senatore Salvatore Russo, in modo che la educazione dei bambini possa davvero cominciare dai primi anni, sicchè quando essi si presentano al traguardo delle classi elementari abbiano già superato quel difficile momento che può imprimere in loro un marchio incancellabile nei confronti di tutta la loro futura esistenza.

ZANOTTI BIANCO. Vorrei ricordare anche un'altra proposta del professor Lombardo Radice e cioè che i bambini che hanno frequentato l'asilo, possano essere ammessi senz'altro alla seconda classe elementare; si tratterebbe cioè di abolire la prima classe con la possibilità di istituire — mediante l'evidente risparmio — degli asili in tutti i Comuni. La prima classe elementare diventerebbe infatti inutile perchè i bambini, uscendo dall'asilo sanno già molte cose.

98a SEDUTA (10 luglio 1957)

RUSSO LUIGI. Ma è proprio necessaria una legge per istituire nuove scuole?

PRESIDENTE. Sì, è proprio indispensabile: ne ho avuto conferma presso il Ministero della pubblica istruzione.

Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, desidero leggere il parere, sul disegno di legge, della Commissione finanze e tesoro:

« Sono stati forniti alla Commissione nuovi elementi di giud zio, per cui il disegno di legge è s'ato preso in riesame. La Commissione prende atto che, come da assicurazioni date dal Ministero dell'istruzione al Presidente della Commissione di merito e da questa riferiti, nel capitolo 63 del bilancio 1957-58 vi è capienza sicura per la spesa preventivata di cinque milioni.

Sotto questo aspetto la Commissione finanze e tesoro deve prendere atto che non esiste problema di copertura: onde nell'articolo 2 dovrà esser detto espressamente che la spesa rientra in detto capitolo.

La Commissione prende pure atto delle assicurazioni avu'e dal Presidente della Commissione di merito che nessun'altra spesa fuori di quella del personale insegnante di cui nel presente disegno di legge, sarà a carico delle Stato; in quanto ai locali, suppellettili, custodia, personale salariato occorrente, provvederà il Comune. Resta pure inteso che questo deve ritenersi fermo e pacifico. Lo Stato non avrà altro carico che i cinque milioni del presente disegno di legge destinati allo scopo indicato.

La Commissione ritiene che sarebbe utille che anche la Commissione di merito si associ al suo voto, che la materia debba essere d'ora in avanti regolata con disposizione di ordine generale, di aggiornamento del regio decre'o 11 agosto 1933, ad evitare che domande singole possano rinnovarsi e moltiplicarsi, invocandosi i precedenti.

Il problema è serio e meritevole di ogni attenzione: ma appunto per questo è desiderabile la sua soluzione con programma organico.

Fatte tall premesse la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge ».

Ora poche parole di commento: in effetti è giusto quando dice la Commissione finanze e tesoro nei confronti della spesa, perchè nello articolo 2 del testo del disegno di legge vi è qualcosa di non esatto dal punto di vista contabile.

Vi si dice infatti che alla spesa necessaria al funzionamento della scuola sarà provveduto per l'anno scelastico 1957-1958 mediante uno « storno »: ma qui non si tratta di storno. Bisogna dunque introdurre un emendamento, in base al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, per cui il testo dovnebbe essere modificato in questo senso:

« ... sarà provveduto, per l'anno scolastico 1957-58, con i fondi già stanziati nel capitolo 63 dello stato di previsione, ecc... ».

Quanto poi all'osservazione del senatore Salvatore Russo circa l'apportunità di un programma organico, debbo dire che senza dubbio si tratta di un'osservazione giusta e non soltanto nei confronti della legge in esame. Ma d'altra parte nei ci muoviamo sempre sotto il pungolo di svariate esigenze, di richieste di particolari categorie e così via. E, purtroppo, siamo costretti a provedimenti di questa natura, imperfetti tutti, ma giustificati, anche se non tutti preceduti, come questo, da un esame largo e approfondito dell'argomento.

Nel caso specifico, oltre alle altre considerazioni che già sono state esposte, desidero ripetere che per molte parti d'Italia il problema non esiste, in quanto già risolto attraverso la opera degli istituti religiosi, e ciò spiega come mai, nonostante il regio decreto 11 agosto 1933, le proposte di creazione di nuove scuole siano state tutt'altro che numerose. La preoccupazione quindi della Commissione finanze e tesoro che l'approvazione di questa legge possa costituire un precedente e originare altre proposte, non ha alcuna ragione di essere perchè, ripeto, per molte parti d'Italia la questione è già risoluta e comunque non urgente come nelle zone depresse dell'Italia meridionale.

Concludo ringraziando per il sentimento di larga comprensione con cui il disegno di legge è stato accolto e rivolgendo la pregh'era di da re voto favorevole.

98a SEDUTA (10 luglio 1957)

SCAGLIA, Scittosegretario di Stato per la pubblica istruzione. A proposito di questo disegno di legge, ho solo qualche rammarico nel considerare che i fondi per l'istituzione della nuova scuela magistrale sono sottratti al capitolo 63, relativo ai sussidi per le scuole materne; il che significa che quei modestissimi sussidi che diamo alle scuole materne saranno ridotti della somma che si deve impegnare per l'istituzione di questa scuola. Per il Ministero questo fatto non è piacevole, perchè tali riduzioni sono sempre dolorose. Questo è il solo motivo di minore soddisfazione.

Quanto alla richiesta relativa all'istituzione di scuole materne sempre più estesa, da tempo è in preparazione, ed è ormai quasi completato, un testo definitivamente elaborato e approvato nell'ambito del Min'stero, relativo al riordinamento e al potenziamento delle scuole materne. Ma non dobbiamo dimenticare che secondo la legislazione italiana esiste una « scuola d'obbligo », per la cui istituzione e funzionamento non siamo ancora in regola. Ovviamente a questa scuola d'obbligo, ossia allo insegnamento obbligatorio fino ai quattordici anni, va riserva a una ocrta precedenza.

Da parte del Ministero c'è il più vivo interesse anche per quest'altro settore, per il quale spero possa presto essere elaborato un organico d'segno di legge che riordini tutta la materia, e che attinga i mezzi necessari per uno sviluppo più completo, sul piano nazionale, delle scuole materne.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro ch'usa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituita in Rionero in Volture (Potenza), a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, una Scuola magistrale per la formazione delle insegnanti nelle scuole materne, in aggiunta alle sei Scuole magistrali previste dall'articolo 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286.

(L' approvato).

Art. 2.

Alla spesa necessaria per il funzionamento della Scuola sarà provveduto, per l'anno scolastico 1957-58, mediante uno storno di fondi dal capitolo 63 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58, e per gli anni successivi mediante riduzione del corrispondente capitolo.

Come ho già detto, in questo articolo alle parole: « mediante uno storno di fondi dal... » vanno sostituite le altre: « con i fondi già stanziati nel ... ». Metto ai voti tale modificazione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modificazione testè approvata.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori » (1582-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la d scussione del disegno di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discuss one generale.

LAMBERTI, relatore. I colleghi ricorderanno qual'è il contenuto fondamentale e lo spirito informatore di questo importante disegno di legge per la conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio; disegno che questa stessa Commissione

98a SEDUTA (10 luglio 1957)

approvò nella seduta del 19 dicembre 1956 e che ci ritorna modificato dalla Camera dei deputati.

Come risulta evidente dal titolo, lo scopo che il disegno di legge si propone è di eliminare dalle scuole italiane, nei limiti del possibile, quella specie di corpo estraneo che è costituito dai ruoli speciali transitori. Un procedimento di questo genere è stato già seguito nei riguardi delle scuole elementari, ma in quel settore il provvedimento si presentava infinitamente più samplice, perchè non esisteva un problema di abilitazione diverso per i singoli insegnanti, dato che tutti i maestri elementari sono forniti del titolo di abilitazione: l'esame che essi sostengono alla fine del loro corso è ınfatti un esame di abilitazione; inoltre nella scuola elementare non esistono diverse cattedre, e il numero degli insegnanti che si trovavano inscritti nel ruolo speciale transitorio era piuttosto limitato.

Nei riguardi della scuola secondaria, ci si presentarono, invece, fin dal primo momento questioni molto più complesse, perchè alcuni insegnanti possiedono l'abilitazione ed altri no, alcuni l'hanno solo parziale, alcuni soltanto di primo grado, altri di secondo grado. Inoltre il numero degli insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori delle scuole secondarie è molto elevato. Non fu quindi possibile adottare un provedimento simile a quello adottato per le scuole elementari. Si addivenne allora al testo che approvammo, che è il risultato di un compromesso tra esigenze contrastanti, e che non soddisfa pienamente il fine che la legge si proponeva. Infatti un certo numero d'insegnanti, secondo il testo da noi approvato, e anche secondo il testo emandato dalla Camera dei deputati, resteranno esclusi dal ruolo ordinario, poichè non esistono in questo cattedre corrispondenti e neppure cattedre equivalenti ai posti che essi occupano nei ruoli speciali transitori.

Il compromesso al quale ci adattammo era naturalmente suscettibile di discussione; per questo il nostro testo è tornato profondamente modificato dall'esame della Camera dei deputati. Gli emendamenti apportati da questa mirano tutti ad ampliare ulteriormente la possibilià di passaggio dai ruoli speciali transi-

tori ai ruoli ordinari, ed a facilitare l'operazione del passaggio.

Verrei però far notare che la quantità e la varietà degli emendamenti rende impossibile una relazione di carattere generale. Sarebbe opportuno perciò passare senz'altro all'esame de, singoli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed all'approvazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Soro soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405. relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o che risultino occupati da professori i quali superando l'esame di cui al successivo articolo 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di lingua straniera nella scuola media o di lingua straniera o di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale. Le cattodre degli Istituti tecnici femmin'ili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole pro fess onali femminili, trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. I posti di ruolo speciale transitorio, che non hanno corrispettivo nel ruolo crdinario, permangono di ruolo speciale transitorio.

In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruclo organico, soppressi ai sensi del primo comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

LAMBERTI, *relatore*. Il testo approvato dal Senato era così formulato:

« Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, numero 405, relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o che risultino occupati da pro-

98a SEDUTA (10 luglio 1957)

fessori i quali, superando l'esame di cui al successivo articolo 3, ottengano di essere collo cati nel ruolo transitorio ordinario di lingua straniera nella scuola media o di lingua straniera o di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate cor rispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna, con annesse scuole professionali femminili, trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, numero 782 ».

Fin qui il nostro testo è stato approvato dalla Camera dei deputati. Ma nell'ultimo periodo del primo comma c'è una variazione di grande importanza. Il nostro testo diceva:

« Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio relativi agli insegnamenti che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella A annessa al citato decreto, che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo ».

La Camera dei deputati ha modificato questa seconda parte del primo comma in questi termini:

« I posti di ruolo speciale transitorio, che non hanno corrispettivo nel ruolo ordinario, permangono di ruolo speciale transitorio ».

Anzitutto, dal momento che dobbiamo r discutere l'intero articolo, farò osservare che nel primo comma tanto la nostra Commissione quanto quella della Camera dei deputati, hanno omesso di ricordare un altro ruolo transitorio ordinario, oltre a quelli di lingua straniera nella scuola media e di lingua straniera e di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale, e precisamente quello di educazione fisica che fu istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936.

Il criterio al quale ci ispirammo e che la Camera dei deputati ci conferma, è quello di servirsi dei ruoli transitori ordinari già esistenti per trasferirvi gl'insegnanti di ruolo speciale transitorio. Mi pare quindi opportuno aggiungere dopo le parole « ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario », le parole « di educazione fisica ».

Appare un po' più complessa la questione dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati alla seconda parte del primo comma. Noi avevamo affermato questo concetto: là dove esistono cattedre corrispondenti di ruolo ordinario, sopprimiamo le cattedre di ruolo speciale transitorio e istituiamo cattedre di ruolo ordinario: così ampliamo i ruoli ordinari. Sopprimiamo inoltre le altre cattedre di ruolo speciale di mano in mano che si renderanno vacanti.

La legge istitutiva dei ruoli speciali transitori è piuttosto reticente su quest'ultimo punto, sicchè non risulta chiaro se, nel caso che venga a mancare il titolare di un posto del ruolo speciale transitorio, questo posto debba essere cancellato dal ruolo o debba essere assegnato ad un altro aspirante. Lo scopo per cui il ruolo speciale transitorio fu istituito, e la stessa denominazione, sembrerebbero autorizzare l'interpretazione che a mano a mano che questi posti transitoriamente creati si rendono vacanti, debbano essere soppressi. Non è però escluso che la dizione della legge istitutiva dei ruoli speciali transitori possa consentire una diversa interpretazione. Spetta a noi, ora, dire una parola chiarificatrice. Ed il Senato ha già espresso il suo pensiero: noi sopprimiamo 1 posti di ruolo speciale transitorio che hanno l'equivalente nei ruoli ordinari allargando questi ultimi; gli altri posti di ruolo speciale transitorio, di cui non esiste l'equivalente, scompariranno di mano in mano che si renderanno vacanti.

Altrimenti, come potrebbero chiamarsi transitori dei ruoli che si perpetuano? È bene chiarire questo concetto in maniera definitiva. L'espansione generale della scuola italiana consentirà di assorbire nei ruoli ordinari questi posti di mano in mano che assumeranno le caratteristiche necessarie perchè ciò avvenga.

Io proporrei, quindi, che questo emendamento della Camera dei deputati fosse respinto e si ritornasse al nostro testo che, a mio avviso, interpreta assai meglio sia la legge istitiva e il suo spirito sia — e soprattutto — lo spirito della legge che discutiamo che tende appunto alla progressiva eliminazione dei ruoli transitori...

98a SEDUTA (10 luglio 1957)

RUSSO SALVATORE. I ruoli speciali transitori non rimangono fino all'esaurimento?

LAMBERTI, relatore. L'emendamento della Camera dice: « I posti di ruolo speciale transitorio, che non hanno corrispettivo nel ruolo ordinario, permangono di ruolo speciale transitorio », e noi invece diciamo che quando domani quelli che occupano questi posti li abbandoneranno per andare in pensione o per qualunque altro motivo, i posti di ruolo speciale transitorio dovranno scomparire, appunto perchè transitori...

RUSSO SALVATORE. Saranne dati per incarico...

LAMBERTI, relatore. Naturalmente fino a quando non si presenterà la possibilità di creare cattedre di ruolo organico.

Il secondo comma dell'articolo non ha subito modificazioni, ad eccezione di una puramente formale.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Posso dare un chiarimento circa l'emendamento all'articolo 1 perchè ne ricordo l'origine: in realtà esso non emenda niente, a meno che non voglia significare una cosa piuttosto equivoca, certamente discutibile e comunque da escludere, quale sarebbe quella di dare la possibilità di entrare nei ruoli speciali transitori.

Il fatto è che alla Camera si è partiti dalla convinzione che la soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio significasse una diminuzione di posti nell'insegnamento: il che non è affatto vero. Non si tocca dunque per nulla la possibilità di impiego nei confronti degli insegnanti, ma si tende invece a una chiarezza di posizione che non può che giovare, anche in questo settore, alla normalità della situazione.

Sono dunque d'accordo sul testo proposto dal Senato perchè con esso si viene a dare un carattere più chiaro al provvedimento.

PRESIDENTE. Il relatore, come i senatori hanno udito, propone di tornare al testo del Senato che differiva da quello della Camera nell'ultima parte del primo comma. Dopo le parole: « 8 luglio 1956, n. 782 » il testo del Senato diceva infatti: « Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio relativi agli insegnamenti che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella A annessa al citato decreto, che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo ».

Nel secondo comma poi in lucgo di « primo comma » il testo del Senato recava « precedente comma ».

Inoltre il relatore propone di aggiugere, nel primo comma, dopo le parole: « ottengono di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario » le parole « di educazione fisica... ».

Pongo in votazione gli altri emendamenti proposti dal relatore, tendenti a ripristinare il testo approvato dal Senato.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, al testo già approvato dal Senato, proposto dal senatore Lamberti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo complesso nel testo già approvato dal Senato, con l'emendamento testè accolto dalla Commissione.

(E approvato).

L'articolo 2 non ha subito modifiche. Ne do comunque lettura.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla variazione degli organici dipendenti dalla soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta ai sensi del precedente articolo, e dalla contemporanea isti'uzione di cattedre di ruolo ordinario.

Art. 3.

Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo e quelle che saranno istituite negli Istituti tecnici femminili in luogo dei corrispondenti posti di ruo-

98a SEDUTA (10 luglio 1957)

lo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili trasformate nei predetti Is'atuti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782, sono conferite mediante esame-colloquio che verterà sui programmi di insegnamento delle discipline costituenti la cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Analoghi esami-colloquio saranno indetti ai fini dell'iscrizione nei ruoli transitori crdinari di lingua straniera nella scuola media e di lingua straniera e di disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale rispet'ivamente istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'articolo 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

La partecipazione all'esame-colloquo è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alle cattedre o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano e risultino forniti del titolo di abilitazione comprendente almeno una delle materie relative all'insegnamento al quale aspirano o in possesso delle lauree abilitanti.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato favorevolmente il periodo di prova e che, per il posto occupato, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano in possesso della idoneità; b) abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre o in un esame di Stato per le abilitazioni; c) provengano, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo or dinario.

Sono confermate le nomine nel ruolo speciale transitorio disposte d'intesa con il Governo militare alleato per le scuole di istruzione secondaria di Trieste nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127; e sono altresì riconosciuti validi ad ogni effetto i criteri di valutazione stabiliti ai fini dei predetti concorsi nazionali dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672. per le abilitazioni per esami e per le lauree e diplomi abilitanti.

LAMBERTI, relatore. Le modificazioni apportate a questo articolo dalla Camera del deputati richiedono qualche spiegazione. Ve diamole comma per comma. Il nostro testo diceva al primo comma: « Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo, e l'iscrizione nel ruolo transitorio ordinario, sono conferiti mediante esame-collequio che verterà sui programmi di insegnamento della disciplina o delle discipline costituenti la cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge». La Camera dei deputati ha creduto opportuno di aggiungere, dopo le parole « Le cattedre de ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo » le seguenti : « e quelle che saranno astituite negli Istituti tecnici femminili in luogo dei corrispondenti posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la douna con annesse scuole prefessionali femminili trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782... ».

Questo chiarimento sembra a prima vista ozioso e formale, ma in realtà ha una portata sostanziale e penso che sia stato dettato dalla considerazione che non tutte le Scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili sono eggi trasformate, come parrebbe dalla dizione dell'articolo 1, in Istituti tecnici femminili e pertanto è giusto precisare che la corrispondenza tra le cattedre dei nuovi istituti e i posti di ruolo speciale transitorio di dette scuole, deve valere anche per quelle scuole che ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782, sono in corso di trasformazione.

Ciò, ripeto, è più che ragionevole, e quindi propongo che l'emendamento della Camera dei deputati, affatto conforme allo spirito dell'articolo 1, sia senz'altro accolto.

Alla fine del primo comma del nostro testo, la Camera dei deputati ha aggiunto:

98¹ SEDUTA (10 luglio 1957)

« Analoghi esami-colloquio saranno indetti ai fini dell'iscrizione nei rucli transitori ordinari di lingua stramera nella scuola media e di lingua stramera e di disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale rispettivamente istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'articolo 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490 ».

Questa modificazione è invece puramente formale. Infatti l'inciso: « e l'iscrizione nel ruolo transitorio ordinario», che era nei testo del Senato, è stata ampliata facendone un periodo a sè. Bisognerà aggiungere anche qui, « di educazione fisica » prima dolle parole « di lingua straniera nella scuola media », e in fine al comma bisognerà pure aggiungere il relativo richiamo della legge e dire: « ai sensi dell'art colo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, dell'articolo 15 del decreto logislativo 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'articolo 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490 ».

Il secondo comma dell'articolo 3 è stato pure rimaneggiato in maniera notevole. Il testo del Senato diceva: « La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto fa vonevolmente il periodo di prova e risultino forniti del titolo di abilitazione relativo allo insegnamento al quale aspirano ».

Il testo della Camera dei deputati, come i colleghi hanno inteso dalla lettura che ora ha fatto il Presidente, aggiunge anzitutto l'inciso: « ...nel posto corrispondente alla cattedra o all'insegnamento del ruclo transitorio ordinario cui aspirano »; questo emendamento costituisce una precisazione opportuna alla quale non sono contrario e pertanto ne propongo la approvazione.

I successivi emendamenti, invece introducono modifiche sostanziali.

Alla fine del comma infatti il testo della Camera recita: « forniti del titolo di abilitazione comprendente almeno una delle materie relative all'insegnamento al quale aspirano o in possesso delle lauree abilitanti ». Questo testo è sostanzialmente diverso da quello del Senato.

Ora, noi eravamo arrivati al nostro testo dopo lunghi tentennamenti e non poche incer-

tezze, e comunque in seguito a matura riflessione. Come è noto la legge istitutiva dei ruoli speciali transitori faceva obbligo a tutti coloro che aspiravano ai benefici assicurati dalla immissione in detti ruoli, di conseguire l'ab litazione — qualora non ne fossero in possesso entro le prime due sessioni di esami bandite dopo la inclus one nei ruoli, in quanto l'abilitazione specifica era condizione inderogabile, essenziale, per poter permanere nei ruoli speciali transitori ed essere confermati in essi definitivamente. E a mio avviso è molto grave che si possa anche solo pensare di venir meno a tale condizione, tanto più che si tratterebbe ora di accedere, senza detta abilitazione, non ai ruoli transitori, bensì — addirittura — aj ruoli ordinari.

Quanto più mi allontano dai motivi contingenti della nos ra discussione — e vedo il problema con quella serenità e pacatezza che appunto derivano dalla lontananza nel tempo e nello spazio — tanto più mi rendo persuaso della bontà della nostra tesi e di come non possa essere accettabile una modificazione come quella proposta dalla Camera dei deputati. Noi dobbiamo riconfermare il principio gà stabilito dalla legge isti'utiva, che l'abilitazione cioè è necessaria per la partecipazione all'esame-colloquio, così come era necessaria per essere ummessi nei ruoli speciali transitori. Di conseguenza io proporrei un sostanziale ri torne, al testo del Sena o. L'antero comma verrebbe così formulato:

« La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario a cui aspirano e risultino forniti del relativo titolo di abilitazione ».

Il riferimento alle lauree abilitanti è ozioso, anzi dà luogo a qualche equivoco perchè lascia supporre che queste lauree abilitanti abbiano un valore deteriore, mentre sul piano giuridico esse sono equivalenti all'esame di abilitazione. L'espressione « risultino forniti del titolo di abilitazione » è comprensiva anche delle lauree abilitanti.

Passiamo al terzo comma. Anche qui le modifiche sono piuttosto sostanziali. Noi avevamo approvato questo testo:

« Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità relativa all'insegnamento cui aspirano, o che abbiano conseguito almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, in un concorso a cattedre relativo all'insegnamento cui aspirano ».

La Camera dei deputati, come i colleghi hanno udito, ha così modificato:

« Sono dispensati dall'esame-colloquio a professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato favorevolmente il periodo di prova e che, per il posto occupato, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano in possesso della idoneità b) abbiano conseguito almeno sette docimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per clascuna di esse, in un concorso a cattedere o in un osame di Stato per le abilitazioni; c) provengano, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ondinario ».

Ora l'espressione « in un concorso a cattedre o in un esame di Stato per le abilitazioni » sovverte notevolmente i criteri ai quali noi ci eravamo ispirati. Noi avevamo posto come linea discriminante, per stabilire chi dovosse sostenere l'esame-colloquio e chi dovesse esserne dispensato, la partecipazione ad un concorso a cattedre con il conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi, analogamente a quanto facemmo tempo addietro per un'altra legge, con cui consentimmo a coloro che non avevano conseguito la cattedra negli ultimi due concorsi, ma che avevano conseguito la votazione di 7 decimi, di ottenere la cattedra.

Anche se l'esame di abilitazione è ident co a quello del concorso, avevamo creduto opportuno non accettare questa estensione, sebbene si fosse accennato a questa possibilità, perchè sembrava inevitabile una conseguenza: se si consentiva che fossero dispensati dall'esame-colloquio coloro che avevano riportato 7 decimi in un esame di abilitazione, analogo trattamento doveva farsi a coloro che, essendo in possesso della laurea abilitante con un pun-

teggio equivalente ai 7 decimi, si trovavano in condizioni di parità giuridica. Velendo escludere questa possibilità, avevamo concesso la esenzione dall'esame-colloquio solo a coloro che avevano partecipato a un concorso. Lim tazione questa giustificata anche dalla considerazione che coloro che hanno partecipato ad un concorso a cattedre hanno compiuto un gesto positivo, mentre coloro i quali hanno partecipato soltanto ad un esame di abilitazione, non hanno fatto alcun passo positivo per la conquista della cattedra, che in tal modo verrebbe lero regalata.

Questa è un'argomentazione che potrà sembrare sottile, tutti l'avevano presa per buona, allora, per trovare una linea che in qualche modo rappresentasse un contemperamento di opposte esigenze.

La Camera dei deputati ha buttato a terra questa impostazione ponendo il problema cui accennavo poc'anzi. Ora, sinceramente, la mia posizione, oggi, non può essere che questa: io propongo alla Commissione del Senato, in via principale, il ritorno al testo del Senato o a un testo equivalente; in via subordinata propongo l'accettazione del beneficio di escmero dall'esame-colloquio per coloro che hanno conseguito i 7 decimi negli esami di abilitazione e a coloro che sono in possesso di una laurea abilitante con una votazione che, in forza di una recente sentenza del Consiglo di Stato, è sta a giudicata equivalente.

Non mi nascondo tutte le difficoltà e le obbiezioni che si possono fare a questa mia soluzione subordinata, prima fra tutte questa: che indubbiamente 77 su 110 in un diploma di laurea è un punteggio scadente, mentre 7/10 in un esame rappresenta una votazione rela'ivamente brillante. Questa è indubbiamente un'obbiezione piuttosto grave, non me lo nascondo, che nasce da quella sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito questa fittizia uguaglianza; però io ritengo che sul piano della correttezza giuridica non sia possibile altra soluzione: non poss amo infatti chiedere a talunı cittadini italıani il possesso di un requisito che in forza della legge non potevano acquistare.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica. Potevano acquistarlo nei

98a SEDUTA (10 luglio 1957)

venticinque anni precedenti e nei dieci successivi.

LAMBERTI, re'atore. Ma questi insegnanti hanno talvolta ripreso l'insegnamento quando concersi non ce n'erano più. Dal punto di vista del merito dobbiamo poi tener presente che questi elementi, data l'età, daranno poco fastidio; sono individui che rimarranno nella scuola italiana ancora per quattro o cinque anni. In sostanza questo beneficio servirà loro per migliorare la pensione.

Per tutte queste considerazioni mi permetto di proporre ai colleghi che, o si ritorni alla soluzione adottata dal Senato, che l'iscrizione sussista cioè soltanto per coloro che hanno sostenuto esami di concorso con sette decimi, oppure, se si accetta al testo della Camera, lo si estenda a coloro che sono in possesso della laurea abilitante con votazione superiore a 77 su 110.

Infine non avrei alcuna difficoltà, per la lettera c) introdotta dalla Camera, che siano dispensati cioè coloro che provengano, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario ».

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica. Vorrei osservare anzitutto che alcune incongruenze che si notano in questo articolo, segnalate con la consueta acutezza dal relatore, sono dovute al fatto che questo è stato un articolo tormentatissimo sul quale la Camera si è fermata per parecchie sedute.

Così le concessioni fatte nel secondo comma non avevano previsto gli allargamenti che sono poi venuti nel terzo e che appaiono forse ingiustificati.

Credo doveroso fare qui presente, per l'economia dei nostri lavori, e per facilitare la definitiva approvazione della legge, l'orientamento di massima della Camera, favorevole alla più larga esenzione dall'esame-colloquio. La so luzione adottata è intermedia, non perfetta, può dar luogo a qualche riserva sul piano giuridico formale, ma salva il principio sostanziale che per passare dal ruolo transitor o dove si può arrivare o si può rimanere solo se si consegue l'abilitazione completa — al ruolo ordinario si deve superare un esame, oppure

fare qualche cosa che possa essere sostitutivo dell'esame. Questo qualche cosa lo si è concretato nella condizione che si sia conseguito in un concorso il punteggio che è considerato indispensabile per essere messi in graduatoria: o che almeno una analoga votazione si sia conseguita in un esame di abilitaz one.

Si è eliminata qualsiasi altra soluzione che avesse come conseguenza quella di dare il posto di ruclo a tutti coloro che avessero la pura e semplice abilitazione; e questo rappresenta un principio fondamentale sul quale il Governo non può transigere perchè costituirebbe un pericoloso precedente.

È vero che sul piano pratico coloro che sono in possesso di lauree abilitanti, ai quali il senatore Lamberti vorrebbe estendere questo beneficio, sono talmente pochi che le conseguenze non sono preoccupanti; ma è invece gravemente preoccupante il fatto che se si fa questo non si può dopo, ragionevolmente, negare lo stesso beneficio a coloro che non hanno la laurea abilitante, ma hanno fatto un vero e proprio esame di abilitazione specifica per quelle materie che insegnano o vorrebbero insegnare e per le quali hanno conseguito la semplice sufficienza.

D'altra parte dobbiamo anche considerare che l'eventuale danno a questi insegnanti in possesso della laurea abilitante, è veramente insignificante perchè essi restano nel loro posto nei ruoli transitori se non vogliono fare l'esame-colloquio. Ma gli insegnanti che hanno un minimo di fiducia in se stessi possono fare questo esame che sarà, dopo tutto, un colloquio amichevole.

Prego dunque la Commissione, se è possibile, di tenere un poco conto dell'atmosfera che si è creata alla Commissione della Camera e di mantenersi sulla linea adottata, evitando d'altra parte l'allargamento a coloro che hanno la laurea abilitante, allargamento che non potrei accettare: sarei costretto in tal caso a chiedere la remissione del disegno di legge in Aula, perchè è uno dei punti sul quale ho precise istruzioni e non posso concedere al Senato quello che alla Camera non sono stato autorizzato a concedere.

ROFFI. Le argomentazioni del Sottosegretario hanno avuto il merito di convincermi ol-

98ª SEDUTA (10 luglio 1957)

tre le sue stesse intenzioni; in quanto, effettivamente, con una concessione, quale quella contenuta nella proposta, del resto subordinata, del senatore Lamberti, si accetta il princip o di dare accesso ai posti di ruolo senza nemmeno quel piccolo esame-colloquio che sostituisce, teoricamente, il concorso. Ma se noi neghiamo agli insegnanti che hanno la laurea abilitante, il diritto di accedere alla cattedra di ruolo senza l'esame-colloquio non vedo come lo possiamo concedere agli altri che hanno soltanto l'abilitazione.

Quindi se accettiamo in pieno il ragionamento fatto dal rappresentante del Governo, dobbiamo giungere alla conclusione di ritornare al testo primitivo del Senato. Anche i colleghi della Camera bisogna si convincano delle ragioni che non ci consentono di fare questo strappo al principio che l'abilitazione non è sufficiente per avere una cattedra di ruolo, ma che bisogna fare il concorso o almeno l'esame-colloquio.

Quindi, come mio parere personale, sarei d'avviso di tornare al testo del Senato. Vorrei pregare la Commissione di sostare ancora sull'esame di questo articolo perchè mi pare che coinvolga grossi problemi.

PRESIDENTE. Gli esami per il conseguimento della laurea sono sempre stati gli stessi, tanto prima del 1924 quanto depo, con conseguenze giuridiche diverse: prima del 1924 la laurea era abilitante; dopo il 1924 non lo è più. D'altra parte siamo tutti convinti che 77 su 110 in una tesi di laurea è un voto assai basso che si dà quando proprio non si vuole bocciare.

Ora, domando, noi che amiamo la scuola possiamo mandare questi laureati su una cattedra di scuole secondarie senza un esame-concerso? Che già ci siano non è una ragione per confermarli e metterli in ruolo ordinario. Io sarei, perciò, per il ritorno al testo del Senato.

RUSSO SALVATORE. Non possiamo dimenticare però che in molte materie concorsi non sono stati mai banditi e che tornando semplicemente al testo dei Senato noi costringeremmo degli insegnanti che hanno conseguito brillanti abilitazioni e sostenere questo esamecolloquio. TIRABASSI. Io sono senz'altro del parere di tornare al testo del Senato perchè questo esame colloquio non deve spaventare nessuno. Ma se noi vogliamo approvare il testo così emendato dalla Camera dei deputati, in forza del quale coloro che hanno conseguito almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, sono dispensati dall'esame-colloquio, non possiamo trascurare quelli che hanno la laurea abilitante, tanto più che non tutti quanti hanno 77 su 110; vi sono state lauree abilitanti anche con 110.

ROFFI. Poichè l'esenzione dall'esame-colloquio viene concessa a chi ha sostenuto un esa me di concorso, e la estensione a quelli che hanno conseguito un'abilitazione è mot.vata dal fatto che non ci sono stati esami di concorso, sarei del parere di precisare esplicitamente che l'esenzione per chi ha la sola abilitazione o la laurea abilitante vale solo per quelle materie per le quali dal 1955 in poi non vi sono stati concorsi.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Accetto l'emendamento del senatore Roffi purchè esso non si estenda anche alle lauree abilitanti.

PRESIDENTE. Data la complessità e la delicatezza del problema e tenuto con'o altresì dell'ora farda, propongo di rinviare la discussione su questo punto.

Potremmo intanto procedere alla votazione dei primi due commi dell'articolo 3, che, con le modifiche proposte dal relatore al testo della Camera, risultano così formulati:

« Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo e quelle che saranno istituite negli Istituti tecnici femminili in luogo dei corrispondenti posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782, sono conferite mediante esame-colloquio che verterà sui programmi di insegnamento delle discipline costituenti la catte dra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi en-

98a SEDUTA (10 luglio 1957)

tro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Analoghi esami-colloquio saranno indetti ai fini dell'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di educazione fisica, di lingua straniera nella scuola media e di lingua straniera e di disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale rispettivamente istituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'articolo 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano e risultino forniti del relativo titolo di abilitazione».

Metto ai voti questi due commi.

(Sono approvati).

Se non vi sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione dell'articolo 3 di questo disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. Mario Caroni
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari